



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- GIARDINO FRANCESCO Presidente
- DEL SOLE BRIZIO Relatore
- GABRIELI GASPARE Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1199/2012
depositato il 20/04/2012

- avverso la sentenza n. 567/2011 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
LECCE
contro:

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 07/1T/002624/000/P002 IMP. IPOTECARIA 2007
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 07/1T/002624/000/P002 IMP. CATASTALE 2007

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1199/2012

UDIENZA DEL

03/06/2015 ore 09:30

N°

2571 /2016

PRONUNCIATA IL:

03 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 OTT. 2016

Il Segretario

Maria Grazia Tornese



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 2293/07, depositato il 11/12/2007, il Sig. _____
impugnava, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce, l'avviso di liquidazione n. **07/TT/002624/000/P002** con il quale
l'**AGENZIA DELLE ENTRATE di Lecce** revocava le agevolazioni
concesse al momento della registrazione dell'atto con il quale il sig.

aveva acquistato una casa di civile abitazione, richiedendo di
godere delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 22/4/1982 n. 168 art.
5, in quanto l'immobile acquistato ricadeva nel centro storico della città
di **Lecce**

Eccepiva il ricorrente la carenza di motivazione e l'infondatezza della
pretesa erariale in quanto trattasi di immobile di interesse storico ed
artistico per il quale si rendono applicabili le agevolazioni fiscali.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la legittimità e correttezza
del proprio operato.

Con decisione n. 567/04/11, depositata il 21 dicembre 2011, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, accoglieva il ricorso,
compensando le spese tra le parti.

In data 22/04/2012, l'**Agenzia delle Entrate-Ufficio di Lecce**,
impugnava tale decisione chiedendone la riforma.

OSSERVA

La Commissione, facendo proprie le argomentazioni ed il
convincimento dei Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di

Lecce, non può che uniformarsi a quanto già deciso, confermando la sentenza appellata dall'Agenzia delle Entrate di Lecce.

Infatti, i primi giudici, non hanno fatto altro che applicare e interpretare correttamente l'art. 5, comma 1, della Legge 22 aprile 1982, n. 168 che in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilisce che ***“Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”***

Non vi è dubbio che l'immobile acquistato dal _____ sia ricadente in zona A/1 centro storico, secondo la classificazione del P.R. vigente del Comune di _____ e, quindi, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Legge 457/1978, in una zona di recupero del patrimonio edilizio.

Altrettanto incontrovertibile è la presenza della dichiarazione di impegno, prevista dall'art. 27 della Legge 457/1978, che il sig.

_____ in data 29 giugno 2007, ha sottoscritto per atto pubblico una dichiarazione di obbligo, ai sensi della Legge n. 457/1978.

I primi Giudici hanno esplicitato in modo chiaro e completo l'iter argomentativo posto a base della loro decisione.

Né le memorie aggiuntive dell'appellante sono fondate, in quanto nulla aggiungono di nuovo a quanto già oggetto di ricorso.

Pertanto, questo Collegio, per le considerazioni ivi esposte, non può che, conseguentemente, rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Vi sono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di
Lecce. Spese compensate.


Lecce, 03 giugno 2015

Il Giudice Estensore



(Brizio DEL SOLE)

Il Presidente



(Francesco GIARDINO)



www.commerciotelematico.com